ENTI DEL TERZO SETTORE E IMPRESA SOCIALE

Cosa cambia alla luce dei decreti attuativi della riforma

Avv. Guido Martinelli

Biella, 2 Ottobre 2017

Associazione Nazionale Commercialisti Biella

SIP soluzioni informatiche professionali srl

sistemi PARTNER

STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARTINELLI ROGOLINO

GLI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO ALLA LUCE DELLA LEGGE DELEGA DI RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Associazione Nazionale Commercialisti Biella
SIP soluzioni informatiche professionali srl
sistemi PARTNER
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARTINELLI ROGOLINO

Enti non profit

➪ **TERZO SETTORE**

il riferimento è alla ***struttura sociale*** nella quale vengono individuati il *primo settore*, quello pubblico, il *secondo settore*, privato, commerciale e mercantile e il *terzo settore*, collocato in una posizione intermedia

➪ **ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO**

il riferimento è alla ***finalità*** per la quale si agisce, finalità dalla quale viene esclusa la produzione di *utili da distribuire*

➪ **ENTI MORALI**

il riferimento è ***civilistico*** (c.c., Libro I): distingue le persone giuridiche in pubbliche, private e società.

Tra le *persone giuridiche private* identifica le associazioni, le fondazioni e i comitati

➪ **ENTI NON COMMERCIALI**

il riferimento è alle ***disposizioni fiscali***

Il terzo settore

Denominatore comune: assenza di scopo di lucro – I° libro cod. civ.

- ✓ Associazioni non riconosciute (ENC)
- ✓ Associazioni riconosciute (ENC)
- ✓ Comitati (ENC)
- ✓ Fondazioni (ENC)

Denominatore comune: divieto di distribuzione di utili tra i soci – V° libro cod. civ. – <u>Differenze tra lucro oggettivo, consentito e soggettivo, vietato</u>

- ✓ Cooperative sociali (EC)
- ✓ Società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche (EC)
- ✓ Imprese sociali (EC)

Sono recentemente nate nuove realtà ai margini del terzo settore: società benefit e start up innovative a vocazione sociale.

Il terzo settore

La disciplina del terzo settore, oltre che nel primo libro del codice civile (artt. 14 – 42) era distribuita nelle seguenti leggi speciali:

1. Onlus – D. Lgs. 460/97 (abrogata)
2. Cooperative sociali – L. 381/91 (emendata)
3. **ONG – L. 49/87**
4. Organizzazioni di volontariato – L. 266/91 (abrogata)
5. **Fondazioni lirico – sinfoniche – D. Lgs. 367/96**
6. Organizzazioni di promozione sociale – L. 383/00 (abrogata)
7. **Sportive dilettantistiche – Art. 90 L. 289/02**
8. Impresa sociale – D. Lgs 155/06 (abrogata)
9. **Cooperazione internazionale sviluppo – L. 125/14**

Legge 6 Giugno 2016 n. 106 – Art. 1 co. 1

PRIMA DEFINIZIONE "GIURIDICA" DI TERZO SETTORE

"Per terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro, ***di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale*** *e che in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi promuovono e realizzano* ***attività di interesse generale*** *mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni o servizi".*

Legge 6 Giugno 2016 n. 106 – Art. 4 co. 1

DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

«.....

b*) individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso* ***modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari****, costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa …. Le attività di interesse generale di cui alla presente lettera sono individuate secondo* ***criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460****, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.»*

Legge 6 Giugno 2016 n. 106 – Art. 1 co. 2

OBIETTIVO:

«semplificare la normativa vigente garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica» (art. 2)

MEDIANTE:

a)La revisione della disciplina sugli enti senza scopo di lucro di cui al primo libro del codice civile MANCATO

b)La redazione di un testo unico del terzo settore che comprenda anche la disciplina tributaria applicabile a tali enti MANCATO

c)La revisione della disciplina in materia di impresa sociale RAGGIUNTO

d)La revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale RAGGIUNTO

Legge 6 Giugno 2016 n. 106 – Art. 3

Alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività di impresa si applicano le norme sull'impresa del quinto libro del codice civile in quanto compatibili.

PROBLEMA:
Quando una associazione esercita attività di impresa?

I contenuti della riforma

1. **Decreto legislativo 06 marzo 2017 n. 40** «Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016 n. 106
2. **Decreto legislativo 03 luglio 2017 n. 111** «Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9 comma 1 lettera c) e d) della legge 6 giugno 2016 n. 106
3. **Decreto legislativo 03 luglio 2017 n. 112** «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale a norma dell'articolo 2 comma 2 lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106
4. **Decreto legislativo 03 luglio 2017 n. 117** «Codice del terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2 lett. b) della legge 6 giugno 2016, n. 106

D. Lgs. 117/17 - «Codice del terzo settore» art. 4

L'art. 4 elenca i soggetti del terzo settore
I soggetti tipizzati già presenti nella legge delega sono:
1.Le organizzazioni di volontariato (che, ex. art. 32 cts, possono assumere solo la veste di associazioni riconosciute o non riconosciute).
2.Associazioni di promozione sociale
3.Imprese sociali - ente del terzo settore ma provvisto di disciplina autonoma
4.Cooperative sociali sono di diritto imprese sociali
5.Società di mutuo soccorso
Vengono poi aggiunti, non previsti nella legge delega o solo richiamati incidentalmente
1.Gli enti filantropici
2.Le reti associative
Infine sono previsti, come norma di chiusura:
1."***Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale***"

Decr. Lgs. 03/07/2017 n. 117 «Codice del terzo settore»

Art. 5 co. 1

". Gli enti del Terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

Elenco di 26 attività tra cui

....

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

Decr. Lgs. 03.07.2017 n. 112 «Impresa sociale»

Art. 1

*". **Possono** acquisire la qualifica di impresa sociale **tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile che** ,in conformità alle disposizioni del presente decreto, **esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per final**ità civiche, solidaristiche e di utilità sociale adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti **e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività** .....*

... le cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 8.11.1991 n. 381 acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali»

Decr. Lgs. 03.07.2017 n. 112 «Impresa sociale»

Art. 2

". L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto si considerano di interesse generale se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di impresa aventi ad oggetto:

r) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche»

D. Lgs. 117/17 - «Codice del terzo settore» Art. 4 co. 1

"Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione ed ***iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore.»***

Natura costitutiva dell'iscrizione al registro per gli enti del terzo settore

Per le imprese sociali l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (art. 11 co. III cts)

D. Lgs. 117/17 - «Codice del terzo settore» Art. 4 co. 1

"Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione ed ***iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore.»***

Natura costitutiva dell'iscrizione al registro per gli enti del terzo settore

Per le imprese sociali l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (art. 11 co. III cts)

D. Lgs. 117/17 - «Codice del terzo settore» Art. 3

- Le norme generali del codice del terzo settore si applicano anche agli enti «tipizzati» ove non derogate e in quanto compatibili
- Agli enti del terzo settore si applicano, per quanto compatibili, **le norme del codice civile** e le relative disposizioni di attuazione
- Le norme del codice in linea generale non si applicano alle fondazioni bancarie

Disciplina delle attività sportive dilettantistiche

1. una associazione sportiva dilettantistica **puo', ma non deve** diventare obbligatoriamente un ente del terzo settore
2. una società sportiva dilettantistica **puo' ma non deve** diventare necessariamente una impresa sociale
3. una **associazione sportiva dilettantistica che sia anche associazione di promozione sociale e' di diritto ente del terzo settore**
4. essendo le attività sportive una delle 26 attivita' riconosciute praticabili dagli enti del terzo settore o dalle imprese sociali **le asd che siano anche aps dovranno applicare la disciplina del terzo settore e non quella prevista per le attivita' sportive dilettantistiche**
5. il problema non si pone per le ssd che non potrebbero mai essere aps

Disciplina delle attività sportive dilettantistiche

SARA' QUINDI POSSIBILE AVERE DUE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE FACCIANO LA MEDESIMA ATTIVITA' E CHE ABBIANO DISCIPLINE GIURIDICHE E FISCALI DIVERSE SUL PRESUPPOSTO CHE L'UNA SIA ISCRITTA ANCHE NEI REGISTRI DEL TERZO SETTORE E L'ALTRA NO

D. Lgs. 117/17 - «Codice del terzo settore»

Sono, invece, espressamente escluse dal terzo settore:

1. le Amministrazioni pubbliche,
2. le formazioni e le associazioni politiche, sindacali, professionali e di rappresentanza di categorie economiche, datoriali
3. gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

D. Lgs. 117/17 - «Codice del terzo settore»

Si ricorda che il **cts sembra escludere** dal suo campo di applicazione alcuni soggetti senza scopo di lucro o che potrebbero essere qualificati quali enti non commerciali tipizzati da altre norme sia nazionali che regionali quali: **le fondazioni lirico – sinfoniche, le sportive dilettantistiche, le pro loco, gli enti per la cooperazione internazionale ai paesi in via di sviluppo, le reti di impresa soggetto, i consorzi**. Va segnalato che **vengono eliminate** dall'ordinamento giuridico le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**Onlus**).
Apparentemente senza un motivo spiegabile appare anche **l'esclusione dei comitati** di cui all'art. 39 c.c.

D. Lgs. 117/17 - Articolo 6

Ai sensi dell'art. 6 del cts, ove l'associazione voglia svolgere **attività "diverse"** da quelle di cui al precedente art. 5 lo potrà fare solo se queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e: "***a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto lo consentano".***

Un emanando decreto del Ministro dell'Economia ne stabilirà***: «criteri e limiti»***

Dubbio: la gestione di un teatro o di un impianto sportivo è attività diversa?

D. Lgs. 117/17 - Raccolta fondi art. 7

Raccolta fondi: «*complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale*»

Sono tali, **le attività per le quali non ci sia una corrispettività a carico dell'ente, ossia che non nasca un nesso sinallagmatico tra l'attività svolta e il corrispettivo ricevuto.** La novità è che questa attività **può essere svolta** ***"in forma organizzata e continuativa"*** rispetto a quella occasionale oggi prevista. Rimane **irrisolta la «quantificazione»** laddove viene prevista la possibilità di cessione di beni o servizi "***di modico valore***".

D. Lgs. 117/17 - Articolo 7 – Troppi rinvii!!!

Detta attività dovrà essere svolta in conformità a linee guida adottate con decreto ministeriale.

CRITICITA' DELLA RIFORMA

Sommando i rinvii previsti dal cts e quelli previsti dal decreto sull'impresa sociale **sono oltre trenta i rimandi ad una normazione secondaria successiva**.

Si pone concretamente il problema del "che fare" e del "come fare" in attesa del provvedimento previsto.

D. Lgs. 117/17 - La destinazione e la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Il patrimonio è destinato allo svolgimento delle attività di interesse generale.

Il patrimonio ("comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate") dovrà essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria **ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali**.

Possibilità di investire nelle attività accessorie???

E' fatto divieto distribuire, anche in forma indiretta, gli utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, **a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi.**

D. Lgs. 117/17 - Articolo 8 – Lucro indiretto. Concetto

Si tratta di una elaborazione di quanto già previsto dall'art. 10 del d. lgs. 460/97 e, successivamente, dall'art. 3 del D. Lgs. 155/06 (entrambi abrogati con la riforma) senza, però, aver dato una risposta soddisfacente al problema.

Quale sia o possa essere il "limite" numerico massimo degli emolumenti riconoscibili rimane concetto legato a valutazioni meramente discrezionali quali la non proporzionalità rispetto all'attività svolta o alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

D. Lgs. 117/17 - Concetto di lucro indiretto

Costituisce distribuzione indiretta di utili:

«a*) **la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta**, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;*

*b) **la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento** rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1, lett. b), g) o h) ;*

*c) **l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi** che, senza valide ragioni economiche, siano **superiori al loro valore di mercato**;*

D. Lgs. 117/17 - La destinazione e la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

d) ***le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi o di controllo a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione*** *o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate esclusivamente in ragione della loro qualità salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5*

e) ***La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi in dipendenza di prestiti di ogni specie superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento****. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»*

D. Lgs. 117/17 - Articoli 8 e 9

In caso di scioglimento o estinzione il patrimonio dovrà essere destinato, salva diversa previsione legislativa, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale, previa richiesta di parere all'ufficio tenutario del registro del terzo settore. **Ove il parere nei trenta giorni non venisse espresso si intenderà reso positivamente.** La mancata richiesta è sanzionata con la nullità della devoluzione.

REGIME DI SILENZIO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

D. Lgs. 117/17 - Acquisto della personalità giuridica

REGIME DOPPIO BINARIO

1 - vive la disciplina del riconoscimento di cui agli artt. 14-35 c.c. e dalle norme del D.P.R. 361/2000 per le associazioni che per divieto legislativo o per scelta non chiederanno di entrare nel terzo settore
2 – Per gli ets si applicherà il nuovo art. 22 del c.t.s.

Ne conseguirà:

- Rimarranno vigenti i registri delle persone giuridiche private tenuti presso le prefetture o le Regioni a seconda della competenza e dell'attività degli enti che richiedono il riconoscimento
- **diversi saranno i criteri patrimoniali richiesti a seconda della natura dell'ente e della sua collocazione territoriale**.

D. Lgs. 117/17 - Articolo 22

ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA

L'operatività del sistema di personificazione, e non solo, degli enti del terzo settore **presuppone che sia istituito** il registro ex art. 45 cts.

D. Lgs. 117/17 - Articolo 22

Il notaio che avrà ricevuto l'atto costitutivo potrà:
a)richiedere l'iscrizione dell'ente riconosciuto all'esito del positivo controllo circa la sussistenza delle condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo;
b)in caso contrario ne darà comunicazione ai fondatori o agli amministratori che potranno domandare direttamente l'iscrizione. L'Ufficio procederà al controllo motivando il diniego o chiedendo l'integrazione della documentazione; il silenzio, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, è **qualificato in senso negativo ossia** di diniego di iscrizione.

D. Lgs. 117/17 - Articolo 22

Patrimonio minimo:
euro 15.000,00 per le associazioni e ed euro 30.000,00 per le fondazioni.
Se è costituito da beni il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione.
In caso di diminuzione di oltre un terzo del patrimonio minimo, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, «*l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.*»

D. Lgs. 117/17 - Articolo 22

APPROFONDIMENTI:

A)Il riconoscimento della personalità giuridica da **atto discrezionale diventa atto dovuto – «**..*l'ufficio del registro unico nazionale del terzo settore verificata la regolarità formale della documentazione iscrive l'ente nel registro stesso..*»

B)L'iscrizione al registro avviene con il silenzio assenso. Art. 47 «*Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende accolta.*»

C)Momento della sua perdita in caso di riduzione del patrimonio di oltre un terzo

D. Lgs. 117/17 - Articolo 21

L'atto costitutivo deve indicare:

- *«La denominazione dell'ente*
- *l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite,*
- ***l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale"*** **che dovrà, in questo ultimo caso, essere necessariamente ricompresa nelle 26 attività ricomprese nell'art. 5 del cts„**
- ***"il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica,***
- *le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente*
- *i diritti e gli obblighi degli associati …….*

D. Lgs. 117/17 - Articolo 21

….

- ***i requisiti per l'ammissione di nuovi associati …. e la relativa procedura*** *secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta*
- *la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e «quando previsto» del soggetto incaricato della revisione legale dei conti*
- *le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione…"*

<u>In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quello dello statuto prevalgono queste ultime</u>

D. Lgs. 117/17 – Art. 24 - L'assemblea

L'assemblea è l'organo deliberante cui partecipano tutti i soci *ma* la deliberazione è assunta *con il* ***voto di coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente***.
Il principio è il voto capitario, ciascun associato ha diritto ad un voto. **Qualora però gli associati sono enti del terzo settore** ***l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti***. *Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.*

D. Lgs. 117/17 - Articolo 24

- In mancanza di diverse previsioni, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta.
- **Ciascun associato «*può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.*»**
- ***«L'atto costitutivo e lo statuto possono prevedere l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza ….»***

VIENE MENO L'OBBLIGO DELLA CONTESTUALE PRESENZA IN ASSEMBLEA E DELLA ORALITA' DELLA STESSA. GESTIONE COLLEGIALE???

D. Lgs. 117/17 - Articolo 24

Nelle associazioni con un numero di associati non inferiore a cinquecento **può essere prevista la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate** ai sensi dell'art. 2540 commi terzo, quarto, quinto e sesto c.c.,

PROBLEMA: COSA ACCADE SE IO NELL'ANNO SONO SCESO SOTTO IL LIMITE DI CINQUECENTO? DOVRO' PREVEDERE IN STATUTO ENTRAMBE LE MODALITA'???

D. Lgs. 117/17 – L'organo di amministrazione

Nelle associazioni del terzo settore **deve** essere nominato un organo di amministrazione

Competenza esclusiva della assemblea alla loro nomina

L'organo deve essere formato **per la maggioranza da persone fisiche associate** ovvero da persone indicate dagli enti giuridici associati.

Per le cause di ineleggibilità e di decadenza si rinvia all'articolo 2382 del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. **Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.**

D. Lgs. 117/17 - Articolo 26

Versa in stato di ineleggibilità, e se nominato decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ex art. 2382 c.c. Possono essere richiesti requisiti specifici «*di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.*

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più degli amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati»

CHI CONTROLLA??

D. Lgs. 117/17 - Articolo 26

Ma:

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere **che la nomina di uno o più amministratori sia attribuita *ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3,* (enti religiosi civilmente riconosciuti) *o a lavoratori o utenti dell'ente*.**

Puo' considerarsi democratico un organo amministrativo che non sia integralmente espressione degli associati?

D. Lgs. 117/17 - Articolo 26

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro indicando le generalità, l'eventuale attribuzione della rappresentanza precisando sull'esercizio se congiunto o disgiunto.

Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione, sono richiamate le cause di ineleggibilità ex art. 2382 c.c.

D. Lgs. 117/17 - Art. 14

«Gli enti del terzo settore con ricavi**, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori a centomila euro annui devono** in ogni caso **pubblicare annualmente** e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa … cui aderiscano **gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione, e controllo, ai dirigenti nonché agli associati»

<u>Sopra il milione di euro obbligo bilancio sociale</u>

D. Lgs. 117/17 – Libri sociali obbligatori

Le associazioni del terzo settore devono tenere:

1. Libro associati
2. Libro della assemblee
3. Libro delle adunanze del consiglio di amministrazione
4. Libro delle adunanze dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali

Gli associati e gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dallo statuto

D. Lgs. 117/17 - Articolo 68

L'art. 68 introduce un **privilegio generale sui beni mobili del debitore**, ex art. 2751 bis codice civile in favore dei crediti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 del codice.

D. Lgs. 117/17 - Articolo 71

L'art. 71 allarga a tutti gli enti del terzo settore una previsione che, in origine, era prevista dalla legge 383/00 solo in favore delle associazioni di promozione sociale. Ovvero la possibilità di ritenere **le attività istituzionali** da loro svolte, **purché non di tipo produttivo**, "***compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee… indipendentemente dalla destinazione urbanistica.***

D. Lgs. 117/17 - Articoli da 30 a 31
L'organo di controllo

Nelle fondazioni, l'organo di controllo, che può essere monocratico, è obbligatorio, mentre **nelle associazioni l'obbligo scatta** quando:

- siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame;
- siano superati, per **due esercizi consecutivi**, due dei seguenti limiti:
  - ✓ **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;**
  - ✓ **ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 220.000 euro**;
  - ✓ dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'OBBLIGO CESSA SE PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI I PREDETTI LIMITI NON VENGONO SUPERATI

Si rinvia espressamente alle norme del codice civile in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza (art. 2399) e in materia di requisiti personali del singolo componente (art. 2397). Si individuano le funzioni e i compiti dell'organo ed in particolare, viene previsto che esso debba vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e in determinate ipotesi debba esercitare altresì il controllo contabile.

D. Lgs. 117/17 - Articoli da 30 a 31
L'organo di controllo

COMPITI ULTERIORI

«*L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ….. ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida …*»

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Obbligo quando si superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro
- Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati

LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Associazione Nazionale Commercialisti Biella
SIP soluzioni informatiche professionali srl
sistemi PARTNER
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARTINELLI ROGOLINO

D. Lgs. 117/17 – Articoli da 32 a 34
Le organizzazioni di volontariato (ODV)

- Sono definiti tali gli enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, **per lo svolgimento, prevalentemente, in favore di terzi** di una o più attività di interesse generale, ad esclusione dei settori di attività relativi al commercio equo e solidale e all'agricoltura sociale.
- Vengono posti dei parametri quantitativi per la loro formazione: infatti, **devono essere composte da un numero non inferiore a sette volontari o a tre organizzazioni di volontariato**.
- Possono prevedere l'ammissione come associati **«di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro» a** condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato

D. Lgs. 117/17 - Articolo 33

Possono essere assunti lavoratori dipendenti avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo "*o di altra natura*" e qui, onestamente, non si comprende questo inciso aggiunto a quale fattispecie lavorativa possa riferirsi, «*esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta*»

"***in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari".***

D. Lgs. 117/17 - Articolo 33

Ai componenti degli organi sociali, ad esclusione dei componenti professionali del collegio dei revisori dei conti, **potrà essere riconosciuto solo il rimborso delle spese documentate per l'attività prestata nello svolgimento della propria funzione.**

Devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dalle organizzazioni di volontariato associate

D. Lgs. 117/17 - Articolo 34

Le organizzazioni di volontariato possano svolgere una delle ventisei attività elencate all'art. 5 del nuovo decreto "***prevalentemente in favore di terzi***"; **le associazioni di promozione sociale** possono svolgere le medesime attività: "***in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi".***

Appare evidente che, almeno sotto il profilo della tipologia di attività svolta, **la differenza tra le due fattispecie si è oggi fortemente ridotta, se non annullata.**

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Associazione Nazionale Commercialisti Biella
SIP soluzioni informatiche professionali srl
sistemi PARTNER
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARTINELLI ROGOLINO

D. Lgs. 117/17 - Articolo 35

La disciplina delle "n**uove" associazioni di promozione sociale** è contenuta negli artt. 35 e seguenti cts.

possano essere costituite solo in forma di associazione, riconosciuta e non. Viene meno, pertanto, il riferimento ai "movimenti" e ai "gruppi" indicati nella abrogata legge 383/00 e non meglio precisati.

Viene introdotto un numero minimo di soci (sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale) e l'obbligo di indicare nella denominazione sociale la natura, anche attraverso l'utilizzo dell'**acronimo APS**.

<u>COSA ACCADE NEL CASO IN CUI IL NUMERO DEI SOCI SCENDA SOTTO IL MINIMO?</u>

D. Lgs. 117/17 – Articoli da 35 a 36
Le associazioni di promozione sociale (APS)

- Si devono avvalere in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati
- Può essere prevista l'ammissione come associati di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale
- Tale limite non si applica per gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni

D. Lgs. 117/17 - Articolo 35

L'art. 35, confermando la previgente disciplina, **vieta il riconoscimento come associazione di promozione sociale** ai: "*circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che, infine collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale*."

D. Lgs. 117/17 - Articolo 35

La legge 383/00 prevedeva:

- Art. 19 diritto alla **flessibilità nel lavoro** ai lavoratori che operavano in favore di associazioni di promozione sociale
- Art. 6 in deroga all'art. 38 del codice civile, la **responsabilità sussidiaria**, e non solidale, di coloro i quali agiscono in nome e per conto di una associazione di promozione sociale

IL CODICE DEL TERZO SETTORE ELIMINA TALI PREVISIONI

Ne deriva che, volendo interpretare in maniera letterale le norme, **le associazioni di promozione sociale,** pur rimanendo tali in quanto iscritti ai registri regionali, **perdono da subito queste agevolazioni.**

GLI ENTI FILANTROPICI

D. Lgs. 117/17 – Articoli da 37 a 39
Gli enti filantropici

Sono definiti tali gli enti del terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione con la finalità di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

D. Lgs. 117/17 - Articolo 38

- Traggono le risorse economiche principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.
- Devono indicare nell'atto costitutivo i principi a cui attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi e alle attività di investimento a sostegno degli enti del terzo settore.
- Devono redigere il bilancio sociale con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

LE RETI ASSOCIATIVE E LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Associazione Nazionale Commercialisti Biella
SIP soluzioni informatiche professionali srl
sistemi PARTNER
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARTINELLI ROGOLINO

D. Lgs. 117/17 - Articolo 41
Le reti associative

Si definiscono tali gli enti del terzo settore, costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

- associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del terzo settore, o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
- svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
- promuovono partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
- predispongono una relazione annuale al Consiglio nazionale del terzo settore.

LA FASE DI PASSAGGIO DALLA VECCHIA ALLA NUOVA DISCIPLINA

Associazione Nazionale Commercialisti Biella
SIP soluzioni informatiche professionali srl
sistemi PARTNER
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARTINELLI ROGOLINO

D. Lgs. 117/17 – Onlus, APS e ODV tra vecchi e nuovi registri

Domanda:
Art. 102 ABROGA L. 266/71 (VOLONTARIATO) E 383/00 (PROMOZIONE SOCIALE)
La disciplina delle Onlus sarà abrogata dall'esercizio successivo all'autorizzazione della UE e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del registro
Art. 101 «*fino all'operatività del registro unico nazionale del terzo settore continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei registri Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e imprese sociali..*»

A QUALE DISCIPLINA DOVRANNO ESSERE RICONDOTTE LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O DI PROMOZIONE SOCIALE CHE SARANNO COSTITUITE DA OGGI FINO ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE?

D. Lgs. 117/17 – Onlus, APS e ODV tra vecchi e nuovi registri

Il periodo transitorio e terminerà con l'entrata in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'art. 45 cts dispone che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della riforma (e cioè **entro il 30/01/2018) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà individuare la struttura competente** in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

L'art. 53 cts dispone che **entro il 2 agosto 2018, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dovranno essere individuate le procedure** di iscrizione, modifica e cancellazione dal registro;

Entro i successivi 180 giorni (cioè **entro il 30/01/2019**) dall'entrata in vigore del decreto di cui al punto precedente, **le Regioni e le Province autonome dovranno disciplinare i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti del Terzo settore**

IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Associazione Nazionale Commercialisti Biella
SIP soluzioni informatiche professionali srl
sistemi PARTNER
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARTINELLI ROGOLINO

D. Lgs. 117/17 - L'iscrizione al Registro Unico

Si istituisce un registro unico nazionale del terzo settore, nel quale l'ente deve iscriversi.

OBBIETTIVO DELLA RIFORMA LA UNIFICAZIONE DEI REGISTRI ESISTENTI – RIMANE FUORI QUELLO CONI

Gli enti che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese

D. Lgs. 117/17 - L'iscrizione al Registro Unico

I commi 2 e 3 dell'art.101 del decreto in commento, rubricato "Norme transitorie e di attuazione" prevedono che **per gli enti iscritti nei rispettivi registri esistenti** (onlus, Odv, Aps) fino alla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore):

- **continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali** *"che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria"* **(comma 2);**
- il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (comma 3).

D. Lgs. 117/17 - Articolo 11

L'art. 11 prevede che **gli estremi della iscrizione** nel registro del terzo settore dovranno essere riportati: "**negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico".**

D. Lgs. 117/17 - Articolo 12

Gli enti del terzo settore dovranno integrare nella loro denominazione sociale l'acronimo **ETS** (art. 12 cts), le organizzazione di volontariato **ODV** (art. 32 co. 3) e le associazioni di promozione sociale **APS** (art. 35 co. 5). Di tale acronimo si dovrà fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Per quelle che sono anche sportive ETSASD???

MANCA SANZIONE

D. Lgs. 117/17 – Articoli da 45 a 46
Il registro unico nazionale del terzo settore

Nasce il registro pubblico unico nazionale del terzo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, **con gestione affidata, operativamente e con modalità informatiche, su base territoriale**, a ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Il registro è **suddiviso in specifiche sezioni**, ciascuna delle quali è dedicata ad una delle categorie di enti definite nell'articolo 4 del presente codice.

Potranno essere **istituite nuove sezioni** o sottosezioni o modificate le sezioni esistenti.

Strutture competenti:

- **Ufficio Statale del Registro Unico del Terzo Settore**
- **Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore**
- **Ufficio Provinciale del Registro Unico del Terzo Settore** (solo per le Provincia autonome)

La finalità è di favorire, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale degli enti medesimi.

D. Lgs. 117/17 – Articoli da 47 a 54
L'ufficio del registro

- In particolare l'ufficio è tenuto a:
- ricevere le domande di iscrizione;
- verificare i requisiti di costituzione previsti nel presente decreto;
- iscrivere, rifiutare o richiedere all'ente le eventuali informazioni mancanti;
- **verificare la permanenza dei requisiti degli enti iscritti, con periodicità triennale**.

- **Decorsi sessanta giorni dal deposito della domanda questa si intende accolta**

- **Se l'atto costitutivo e lo statuto sono redatti secondo modelli standard** tipizzati predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro **l'ufficio effettua solo la verifica della regolarità formale** della documentazione ed entro 30 giorni iscrive al registro

- Contro la mancata iscrizione **ricorso al TAR** competente per territorio

D. Lgs. 117/17 – Articoli da 47 a 54
L'ufficio del registro

Il registro contiene:

- La denominazione
- La forma giuridica
- La sede legale con indicazione di eventuali sedi secondarie
- La data di costituzione
- L'oggetto della attività di interesse generale
- Il codice fiscale o la partita iva
- Il possesso della personalità giuridica e il patrimonio
- Le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente
- Le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni

D. Lgs. 117/17 – Articoli da 47 a 54
L'ufficio del registro

Nel registro devono essere iscritte:

- Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
- Le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione liquidazione e cancellazione
- I provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongano la cancellazione o accertano l'estinzione
- La generalità dei liquidatori
- Ogni altro atto o fatto la cui iscrizione è prevista a norma di legge o di regolamento.

- **Entro il 30 giugno di ogni anno deposito dei bilanci**
- **In caso di mancato o incompleto deposito diffida ad adempiere con termine non superiore a 180 giorni. Decorsi inutilmente l'ente è cancellato dal registro**

D. Lgs. 117/17 – Articoli da 47 a 54
L'ufficio del registro

L'ufficio del Registro:

- Acquisisce direttamente le informative antimafia
- Accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o di scioglimento dell'ente e ne da comunicazione agli amministratori e al Presidente del Tribunale per gli incombenti di cui all'art. 11 disp. att. Cod. civ.
- La **cancellazione** dal Registro avviene a seguito di **istanza motivata da parte dell'ente,** di accertamento d'ufficio, a seguito di provvedimenti delle autorità, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel registro
- **Avverso** il provvedimento di **cancellazione** dal registro ricorso **TAR** competente per territorio

D. Lgs. 117/17 – Articoli da 47 a 54
L'ufficio del registro

- **L'ente cancellato** dal Registro per mancanza dei requisiti che voglia continuare ad operare fuori dal terzo settore **deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio limitatamente all'incremento patrimoniale** realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel registro unico nazionale
- **Gli atti** per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito **sono opponibili ai terzi soltanto dopo la loro pubblicazione** sul registro a meno che l'ente provi che i terzi ne fossero a conoscenza

I SOGGETTI NON RICOMPRESI TRA GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

I COMITATI

I comitati – Art. 39 Cod. Civ.

E’ una organizzazione volontaria di tipo associativo composta di persone che promuovono:

1. una raccolta pubblica di fondi nell’ottica di raggiungere uno scopo di carattere non lucrativo, altruistico e sociale.
2. L’organizzazione di un ben determinato evento identificato nell’oggetto sociale

Possono esistere comitati con personalità giuridica?

I comitati

Si caratterizza rispetto all'associazione principalmente:

- Per il fatto di essere costituito per scopi temporanei o comunque di breve periodo (comitato per la celebrazione di festeggiamenti, per la realizzazione di un monumento, per la realizzazione di un evento sportivo)
- Per la prevalenza dell'elemento patrimoniale rispetto a quello personale
- La responsabilità indistinta di tutti i componenti del comitato
- La devoluzione dei beni al raggiungimento dell'obiettivo

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Associazioni sportive dilettantistiche

Possono oggi ritenersi società o associazioni sportive dilettantistiche gli enti collettivi che siano:

- costituiti ai sensi di quanto previsto dai commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge 289/02
- prevedano l'accettazione in statuto delle norme del Coni e della Federazione o Ente di appartenenza
- affiliati ad una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva regolarmente riconosciuto dal Coni
- Iscritti al Registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche

e

- **Che svolgano attività riconosciute come sportive dal Coni**